

Regole d'ammissione all'Arte dei notai di Siena

Statuto dell'Arte dei giudici e notai di Siena

Tratto da: La storia medievale attraverso i documenti, a cura di Anna Maria Lumbelli, Giovanni Miccoli, Bologna, Zanichelli, 1974, pp. 172-173.

Poiché l'arte dei notai è tanto degna di onore e di fiducia che nessuno deve essere ammesso a tale onore senza essere sufficientemente preparato in grammatica, in scrittura e nella stesura dei contratti, è stato stabilito e ordinato che nessuno che abbia fino a quel momento praticato o esercitato un'attività manuale o un mestiere possa o debba essere accolto nel collegio dei notai, se non sarà stato in precedenza accuratamente interrogato dai signori consoli di detta arte o da due di essi o dai consiglieri di detta arte o da due notai per terziere, designati dai detti consoli per l'esame di grammatica e scrittura, e se non sarà stato approvato e accettato in detta arte con i due terzi dei voti riportati in uno scrutinio con i bossoli o le pallottole. Se non sarà giudicato sufficientemente preparato in grammatica e in scrittura o in una delle due discipline, non venga ammesso alla detta arte. Se viene accolto nonostante la sua impreparazione, la sua ammissione non abbia alcun valore legale e sia considerato come non accettato; e se i suddetti consoli, i consiglieri e i due per terziere, come si è detto, accoglieranno nel collegio uno che fino a quel momento sia stato artigiano e non sia sufficientemente preparato in grammatica e in scrittura, ognuno di essi sia punito e condannato a versare alla detta arte 10 libbre in denari senesi. E i consoli loro successori siano tenuti per il loro stesso ufficio e debbano entro il primo mese del loro incarico svolgere un'indagine accurata e scoprire se i suddetti abbiano accolto nella detta arte un artigiano non sufficientemente preparato e sulla preparazione di colui che è stato accolto: se si giudicherà colui che è stato accolto o coloro che sono stati accolti sufficientemente preparati, bene; in caso contrario, si annulli l'ammissione e si espella l'interessato o gli interessati dal collegio. E nullameno i consoli, i 20 signori e i due per terziere e chiunque di essi abbia accolto uno impreparato in grammatica o in scrittura venga punito con la pena suddetta. Questa disposizione venga scrupolosamente osservata e non possa essere né mutata né cassata

in alcuna parte dal console o dal priore di detta arte o dagli stessi 20 o da alcun altro dei consiglieri della detta arte.